SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 21, 48, 213 e 446-A)

Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, adottata per il disegno di legge n. 213 — Relazione orale

TESTO PROPOSTO DALLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA COMMERCIO, TURISMO)

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Legge-quadro per l'artigianato (n. 21)

d'iniziativa dei senatori POLLIDORO, MARGHERI, PETRARA, BAIARDI, BONAZZI, CONSOLI, DE SABBATA, FELICETTI, MIANA, POLLASTRELLI, URBANI e VOLPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1983

Legge-quadro per l'artigianato (n. 48)

d'iniziativa dei senatori JERVOLINO RUSSO, LOMBARDI, TRIGLIA, FONTANA, BOMPIANI, FIMOGNARI, SAPORITO, D'AGOSTINI, NEPI, MANCINO, BOMBARDIERI, PACINI e MARTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1983

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

Legge-quadro per l'artigianato (n. 213)

d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, FABBRI, SPANO Roberto, SELLITTI, BUFFONI, CIMINO, CASTIGLIONE, DELLA BRIOTTA, FRASCA, ORCIARI, SPANO Ottavio, VELLA, BOZZELLO VEROLE, CASSOLA, COVATTA, DE CATALDO, DE MARTINO, DI NICOLA, FINOCCHIARO, GARIBALDI, GIUGNI, GRECO, MARINUCCI MARIANI, MASCIADRI, MONSELLATO, MURATORE, NOVELLINI, PANIGAZZI, SCAMARCIO, SEGRETO, TROTTA e VASSALLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1983

Norme quadro in materia di artigianato e modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina delle imprese artigiane (n. 446)

d'iniziativa dei senatori CROLLALANZA, LA RUSSA, GRADARI, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, PIROLO, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI e ROMUALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1984

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

sul disegno di legge n. 21

((Estensore Covi)

18 gennaio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole a condizione che l'onere di cui all'articolo 12 rientri negli stanziamenti previsti ai capitoli 2031 e 2032 nel testo richiamati.

---

sul disegno di legge n. 48

((Estensore Covi)

18 gennaio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole a condizione che l'onere di cui all'articolo 12 rientri negli stanziamenti previsti ai capitoli 2031 e 2032 nel testo richiamati.

---

sul disegno di legge n. 213

((Estensore Covi)

18 gennaio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole a condizione che l'onere di cui all'articolo 12 rientri negli stanziamenti previsti ai capitoli 2031 e 2032 nel testo richiamati.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Legge-quadro per l'artigianato

Art. 1.

(*Potestà delle Regioni*)

In conformità all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le Regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei princìpi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle Regioni a statuto speciale e delle provincie autonome.

Ai sensi ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, spetta alle Regioni l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione.

Le Regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali.

Art. 2.

(*Imprenditore artigiano*)

È imprenditore artigiano colui che esercita in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, e svolge nel processo produttivo dell'impresa stessa un prevalente lavoro personale, anche manuale.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

Art. 3.

(*Definizione di impresa artigiana*)

È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge ed esclusa la totale automazione del processo produttivo aziendale, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e zootecniche, e le attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime.

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggiorazione dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Art. 4.

(*Limiti dimensionali*)

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 20 dipendenti, compre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

si gli apprendisti in numero non superiore a 10;

b) per l'impresa che lavora in serie, purchè con processo non del tutto meccanizzato, nonchè per l'impresa di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 36 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 18. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le Regioni nonchè il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di un anno, elevato a due anni per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per le aree insufficientemente sviluppate del Centro-nord individuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e sono mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana, fermo restando in ogni caso il numero massimo di addetti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo, gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorchè partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, che svolgano la loro attività

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di *handicaps*, fisici, psichici o sensoriali.

Art. 5.

(*Albo delle imprese artigiane*)

È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro 15 giorni dalla presentazione.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni previste in favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori della disposizione di cui al comma precedente è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire 5 milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6.

(*Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane*)

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti esclusivamente tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente articolo 5.

Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane.

In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le Regioni possono disporre agevolazioni anche a consorzi e società consortili cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purchè in numero non superiore ad un

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

terzo, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

In ogni caso le società consortili considerate nel presente articolo non possono assumere la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni o di società a responsabilità limitata, eccezion fatta per le cooperative.

Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attività, possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attività, delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi possono partecipare imprese industriali di minori dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel terzo comma del presente articolo.

Art. 7.

(*Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio*)

La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

La decisione della commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, ha facoltà di disporre

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

accertamenti d'ufficio ed effettua ogni 30 mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane.

Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni.

Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio.

Art. 8.

(*Istruzione artigiana*)

L'istruzione artigiana di cui all'articolo 117 della Costituzione è svolta nell'ambito della formazione professionale e nei limiti dei princìpi fondamentali che regolano tale materia.

Alle funzioni relative all'istruzione artigiana possono essere chiamate, dalla Regione con propria legge, in attuazione degli indirizzi programmatici e sulla base di specifiche convenzioni a tempo limitato e rinnovabili, per l'effettuazione di particolari corsi, a concorrere anche le imprese artigiane, singole e associate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'impresa artigiana, singola o associata, di cui al precedente comma che, oltre alle proprie finalità economiche, si proponga specificatamente la qualificazione e l'addestramento di allievi artigiani, può ottenere, a richiesta, il riconoscimento di bottega-scuola per il periodo, definito dalle convenzioni regionali stabilite dal precedente comma.

Alle Regioni competono, nell'ambito della formazione professionale, la promozione ed il coordinamento delle attività di formazione imprenditoriale ed aggiornamento professionale per gli artigiani.

Art. 9.

(*Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato*)

Spetta alle Regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.

In questo ambito si dovranno prevedere:

1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonchè gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;

2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.

Art. 10.

(*Commissioni provinciali per l'artigianato*)

La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della Giunta regionale, dura in carica 5 anni ed è composta da almeno 15 membri.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice presidente.

Due terzi dei componenti della commissione provinciale per l'artigianato devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.

Le Regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla scelta dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Art. 11.

(*Commissioni regionali per l'artigianato*)

La commissione regionale, che ha sede presso la Regione ed è costituita con decreto del presidente della Giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.

La commissione di cui al precedente comma è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;

b) da tre rappresentanti della Regione;

c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella Regione.

Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale.

Art. 12.

(*Consiglio nazionale dell'artigianato*)

Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunità economica europea, all'esportazione, promuovendo e curando la documentazione e rilevazione statistica delle attività artigiane.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Esso è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto:

1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;

2) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;

3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività;

4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;

5) dal presidente del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono due vice presidenti tra i componenti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma.

Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

(*Finanziamenti agevolati*)

Le Regioni prevedono agevolazioni creditizie a favore delle imprese artigiane, nei limiti stabiliti dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, mediante intervento a medio e a breve termine.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Gli interventi regionali nel settore del credito a medio termine finalizzati allo sviluppo delle imprese artigiane ed aventi durata superiore a 24 mesi, si esplicano entro i limiti massimi di importo e di durata di cui all'articolo 34, quinto e settimo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, nonchè entro i limiti di garanzia sussidiaria di cui alla legge 4 ottobre 1964, n. 1068, ed i limiti minimi di tasso stabiliti con decreto ministeriale 7 aprile 1976 in applicazione dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Analogamente le Regioni prevedono agevolazioni a favore delle imprese artigiane in conto canoni di locazione finanziaria. Gli interventi conseguenti si esplicano, in valore attuale, in misura equivalente a quella degli interventi indicati nel comma precedente.

Gli interventi regionali nel settore del credito a breve termine, avente durata non superiore a 24 mesi, per le esigenze di esercizio delle imprese artigiane sono finalizzati alla costituzione di cooperative di garanzia tra imprese artigiane, nonchè alla partecipazione regionale al fondo di garanzia ed alla gestione delle cooperative predette.

Gli interventi regionali possono essere diretti alla concessione di contributi in conto interessi a condizione che il tasso a carico della impresa artigiana non sia inferiore a quelli minimi previsti per le operazioni di cui al precedente comma.

È affidato alle Regioni l'accertamento dell'effettiva destinazione delle agevolazioni di cui ai precedenti commi alle esigenze di esercizio dell'impresa finanziata.

Le Regioni possono infine prevedere agevolazioni a favore dei consorzi e società consortili di cui al precedente articolo 6 che stipulano contratti di cessione globale di crediti commerciali ceduti (*factoring*).

Gli interventi di cui al comma precedente debbono osservare il limite indicato al quinto comma del presente articolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

I finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono programmati a favore di categorie e zone non sufficientemente sviluppate; a tal fine le Regioni potranno prevedere, nell'ambito dei limiti fissati dalle leggi dello Stato, criteri preferenziali e condizioni differenziali per categorie artigiane, zone e investimenti.

Art. 14.

(*Disposizioni transitorie e finali*)

La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole Regioni, di proprie disposizioni legislative.

Le imprese che risultano iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momento dell'istituzione dell'albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo albo.

Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regolamenta i conseguenti rapporti fra le Regioni e le camere.

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni regionali e provinciali per l'artigianato è prorogato sino all'insediamento dei nuovi organi previsti dagli articoli 10 e 11 della presente legge.

Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle provincie autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale.

DISEGNO DI LEGGE n. 21

D'INIZIATIVA DEI SENATORI POLLIDORO ED ALTRI

Art. 1.

(*Potestà delle Regioni*)

In conformità all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le Regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome.

In armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, le Regioni possono effettuare interventi diretti alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato, promuovendo e valorizzando le produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla formazione professionale e all'associazionismo economico.

Le Regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali.

Art. 2.

(*Imprenditore artigiano*)

È imprenditore artigiano colui che esercita in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, e svolge nel processo produttivo dell'impresa stessa un prevalente lavoro personale, anche manuale.

Art. 3.

(*Definizione di impresa artigiana*)

È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime.

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali, o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Art. 4.

(*Limiti dimensionali*)

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 22 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 11;

b) per l'impresa che lavora in serie, purchè con processo non del tutto meccanizzato, nonchè per l'impresa di costruzioni edili: un massimo di 12 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 6;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 36 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 18. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti le Re-

gioni nonchè il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 10 dipendenti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di un anno, elevato a due anni per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per le aree insufficientemente sviluppate del centro-nord individuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e sono mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana, fermo restando in ogni caso il numero massimo di addetti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo, gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana.

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore ancorchè partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di *handicaps*, fisici, psichici o sensoriali.

Art. 5.

(*Albo delle imprese artigiane*)

È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro 15 giorni dalla presentazione.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni previste in favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4 mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori della disposizione di cui al comma precedente è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministra-

tiva consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire 5 milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6.

(*Consorzi e società consortili tra imprese artigiane*)

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti esclusivamente tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente articolo 5.

Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane.

In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le Regioni possono disporre agevolazioni anche a consorzi e società consortili cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purchè in numero non superiore ad un terzo, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

Art. 7.

(*Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio*)

La Commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

La decisione della Commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

La Commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane.

Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino la inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle Commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni.

Contro le deliberazioni della Commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio.

Art. 8.

(*Istruzione artigiana*)

L'istruzione artigiana di cui all'articolo 117 della Costituzione è svolta nell'ambito della formazione professionale e nei limiti dei principi fondamentali che regolano tale materia.

Alle funzioni relative all'istruzione artigiana possono essere chiamate, dalla Regione con propria legge, in attuazione degli indirizzi programmatici e sulla base di specifiche convenzioni per l'effettuazione di particolari corsi, a concorrere anche le imprese artigiane.

Art. 9.

(*Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato*)

Spetta alle Regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.

In questo ambito si dovranno prevedere:

1) la Commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonchè gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;

2) la Commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.

Art. 10.

(*Commissioni provinciali per l'artigianato*)

La Commissione provinciale per l'artigianato, composta da un numero di membri non inferiore a 15, è costituita:

a) per due terzi da titolari di imprese artigiane iscritte all'albo di cui al precedente articolo 5, eletti dagli stessi titolari, sulla base di liste presentate dalle associazioni provinciali operanti nella provincia da almeno tre anni;

b) per un terzo da membri nominati dalla Regione e designati in maggioranza dalle associazioni artigiane operanti nella provincia; e per il resto dalle più rappresentative organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

Della stessa Commissione provinciale per l'artigianato fanno inoltre parte di diritto, con voto deliberativo, il presidente dell'Amministrazione provinciale, o un suo delegato, ed un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) provinciale.

La Commissione provinciale per l'artigianato, costituita con decreto del presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed elegge il proprio presidente ed il vicepresidente, scegliendoli tra i membri di cui alla precedente lettera *a*).

I criteri per l'attribuzione dei seggi alle liste concorrenti per l'elezione dei membri delle Commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla precedente lettera *a*) sono stabiliti dalle Regioni con proprie leggi, secondo il sistema proporzionale.

Le Regioni con le stesse leggi stabiliscono altresì le norme di organizzazione e di funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

Art. 11.

(*Commissioni regionali per l'artigianato*)

La Commissione regionale, che ha sede presso la Regione ed è costituita con decreto del presidente della Giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vicepresidente.

La Commissione di cui al precedente comma è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;

b) da tre rappresentanti della Regione.

c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella Regione.

Art. 12.

(*Consiglio nazionale dell'artigianato*)

Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunità economica europea, alla esportazione.

Esso è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto:

1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;

2) dai presidenti delle Commissioni regionali per l'artigianato;

3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività;

4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;

5) dal presidente del Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono due vicepresidenti tra i componenti di cui ai numeri 2 e 3 del precedente comma.

Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

(*Disposizioni transitorie e finali*)

La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole Regioni, di proprie disposizioni legislative.

Le imprese che risultano iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momento dell'istituzione dell'albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in questo ultimo albo.

Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regolamenta i conseguenti rapporti fra le Regioni e le Camere.

La legge regionale che, ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma, pone le norme di organizzazione e funzionamento della Commissione provinciale per l'artigianato può tuttavia adottare soluzioni diverse in merito alla sede degli albi provinciali delle imprese artigiane e della Commissione stessa.

Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale.

DISEGNO DI LEGGE n. 48

D'INIZIATIVA DEI SENATORI JERVOLINO RUSSO ED ALTRI

Art. 1.

(*Potestà delle regioni*)

In conformità all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei princìpi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome.

In armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, le regioni possono effettuare interventi diretti alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato, promuovendo e valorizzando le produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla formazione professionale e all'associazionismo economico.

Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali.

Art. 2.

(*Imprenditore artigiano*)

È imprenditore artigiano colui che esercita in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, e svolge nel processo produttivo dell'impresa stessa un prevalente lavoro personale, anche manuale.

Art. 3.

(*Definizione di impresa artigiana*)

È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime.

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, sia costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali, o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Art. 4.

(*Limiti dimensionali*)

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione di opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di ventidue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a undici;

b) per l'impresa che lavora in serie, purchè con processo non del tutto meccanizzato, nonchè per l'impresa di costruzioni edili: un massimo di dodici dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sei;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di trentasei dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a diciotto. I settori delle lavorazioni

artistiche e tradizionali saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni nonchè il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di dieci dipendenti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di un anno, elevato a due anni per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per le aree insufficientemente sviluppate del Centro-Nord individuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e sono mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana, fermo restando in ogni caso il numero massimo di addetti di cui alle precedenti lettere *a*, *b* e *c* del presente articolo, gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorchè partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di *handicaps* fisici, psichici o sensoriali.

Art. 5.

(*Albo delle imprese artigiane*)

È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni previste in favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4 mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma.

Per la vendita nei locali di produzione, o in quelli ad essi contigui, dei beni di produzione propria, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o alla autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori della disposizione di cui al comma precedente è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire 5 milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6.

(*Consorzi e società consortili tra imprese artigiane*)

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti esclusivamente tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente articolo 5.

Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane.

In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni anche a consorzi e società consortili cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni, così come definite dal CIPI, purchè in numero non superiore ad un terzo, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

Art. 7.

(*Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio*)

La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera *a*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane.

Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata, che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne **danno comunicazione alle commissioni** provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni.

Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio.

Art. 8.

(*Istruzione artigiana*)

L'istruzione artigiana di cui all'articolo 117 della Costituzione è svolta nell'ambito della formazione professionale e nei limiti dei princìpi fondamentali che regolano tale materia.

Alle funzioni relative all'istruzione artigiana possono essere chiamate dalla regione, con propria legge, in attuazione degli indirizzi programmatici e sulla base di specifiche convenzioni per l'effettuazione di particolari corsi, a concorrere anche le imprese artigiane.

L'impresa artigiana, che, oltre alle proprie finalità economiche, si proponga specificamente la qualificazione e l'addestramento di allievi artigiani e l'aggiornamento professionale degli artigiani, può ottenere, a richiesta del suo titolare, il riconoscimento di bottega-scuola per la gestione di corsi di istruzione artigiana e di corsi complementari per apprendisti.

Art. 9.

(Organo di rappresentanza e di tutela dell'artigianato)

Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.

In questo ambito si dovranno prevedere:

1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonchè gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;

2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.

Art. 10.

(Commissioni provinciali per l'artigianato)

La commissione provinciale per l'artigianato, composta da un numero di membri **non inferiore a quindici, è costituita:**

a) per due terzi da titolari di imprese artigiane iscritte all'albo di cui al precedente articolo 5, eletti dagli stessi titolari, sulla base di liste presentate dalle associazioni provinciali operanti nella provincia da almeno tre anni;

b) per un terzo da membri nominati dalla regione e designati in maggioranza dalle associazioni artigiane operanti nella provincia e per il resto dalle più rappresentative organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

Della stessa commissione provinciale per l'artigianato fanno, inoltre, parte di diritto, con voto deliberativo, il presidente dell'amministrazione provinciale o suo delegato ed un rappresentante dell'ANCI provinciale.

La commissione provinciale per l'artigianato, costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed elegge il proprio presidente e **il vice presidente, scegliendoli tra i membri** di cui alla precedente lettera *a*.

I criteri per l'attribuzione dei seggi alle liste concorrenti per l'elezione dei membri delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla precedente lettera *a* sono stabiliti dalle regioni con proprie leggi, secondo il sistema proporzionale.

Le regioni con le stesse leggi stabiliscono altresì le norme di organizzazione e di funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Art. 11.

(Commissioni regionali per l'artigianato)

La commissione regionale, che ha sede presso la regione ed è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.

La commissione, di cui al precedente comma, è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;

b) da tre rappresentanti della regione;

c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione.

Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale.

Art. 12.

(*Consiglio nazionale dell'artigianato*)

Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunità economica europea, all'esportazione.

Esso è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composto:

1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;

2) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;

3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività;

4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;

5) dal presidente del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono due vice presidenti tra i componenti di cui ai numeri 2 e 3 del precedente comma.

Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

(*Disposizioni transitorie e finali*)

La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole regioni, di proprie disposizioni legislative.

Le imprese che risultano iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momento dell'istituzione dell'albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo albo.

Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Apposita convenzione regolamenta i conseguenti rapporti fra le regioni e le camere.

La legge regionale che, ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma, detta le norme di organizzazione e funzionamento della commissione provinciale per l'artigianato può tuttavia adottare soluzioni diverse in merito alla sede degli albi provinciali delle imprese artigiane e della commissione stessa.

Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale.

DISEGNO DI LEGGE n. 213

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SCEVAROLLI ED ALTRI

Art. 1.

(*Potestà delle Regioni*)

In conformità all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le Regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei princìpi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome.

In armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, le Regioni possono effettuare interventi diretti alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato, promuovendo e valorizzando le produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla formazione professionale e all'associazionismo economico.

Le Regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali.

Art. 2.

(*Imprenditore artigiano*)

È imprenditore artigiano colui che esercita in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, e svolge nel processo produttivo dell'impresa stessa un prevalente lavoro personale, anche manuale.

Art. 3.

(*Definizione di impresa artigiana*)

È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime.

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali, o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Art. 4.

(*Limiti dimensionali*)

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 22 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 11;

b) per l'impresa che lavora in serie, purchè con processo non del tutto meccanizzato, nonchè per l'impresa di costruzioni edili: un massimo di 12 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 6;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 36 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 18. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali saranno individuati con decre-

to del Presidente della Repubblica, sentiti le Regioni nonchè il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 10 dipendenti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di un anno, elevato a due anni per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per le aree insufficientemente sviluppate del centro-nord individuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e sono mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana, fermo restando in ogni caso il numero massimo di addetti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo, gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorchè partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di *handicaps*, fisici, psichici o sensoriali.

Art. 5.

(*Albo delle imprese artigiane*)

È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro 15 giorni dalla presentazione.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni previste in favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori della disposizione di cui al comma precedente è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire 5 milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6.

(*Consorzi e società consortili tra imprese artigiane*)

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti esclusivamente tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente articolo 5.

Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane.

In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le Regioni possono disporre agevolazioni anche a consorzi e società consortili cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purchè in numero non superiore ad un terzo, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

Art. 7.

(*Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio*)

La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera *a*), del decreto del Presidente, della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle **eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni** delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

La decisione della commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni 30 mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane.

Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni.

Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notificia della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio.

Art. 8.

(*Istruzione artigiana*)

L'istruzione artigiana di cui all'articolo 117 della Costituzione è svolta nell'ambito della formazione professionale e nei limiti dei principi fondamentali che regolano tale materia.

Alle funzioni relative all'istruzione artigiana possono essere chiamate, dalla Regione con propria legge, in attuazione degli indi-

rizzi programmatici e sulla base di specifiche convenzioni per l'effettuazione di particolari corsi, a concorrere anche le imprese artigiane.

Art. 9.

(*Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato*)

Spetta alle Regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.

In questo ambito si dovranno prevedere:

1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonchè gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;

2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.

Art. 10.

(*Commissioni provinciali per l'artigianato*)

La commissione provinciale per l'artigianato, composta da un numero di membri non inferiore a 15, è costituita:

a) per due terzi da titolari di imprese artigiane iscritte all'albo di cui al precedente articolo 5, eletti dagli stessi titolari, sulla base di liste presentate dalle associazioni provinciali operanti nella provincia da almeno tre anni;

b) per un terzo da membri nominati dalla Regione e designati in maggioranza dalle associazioni artigiane operanti nella provincia; e per il resto dalle più rappresentative organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

Della stessa commissione provinciale per l'artigianato fanno inoltre parte di diritto, con voto deliberativo, il presidente dell'amministrazione provinciale, o un suo delegato, ed un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) provinciale.

La commissione provinciale per l'artigianato, costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed elegge il proprio presidente e vice presidente scegliendoli tra i membri di cui alla precedente lettera *a*).

I criteri per l'attribuzione dei seggi alle liste concorrenti per l'elezione dei membri delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla precedente lettera *a*) sono stabiliti dalle Regioni con proprie leggi, secondo il sistema proporzionale.

Le Regioni con le stesse leggi stabiliscono altresì le norme di organizzazione e di funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Art. 11.

(*Commissioni regionali per l'artigianato*)

La commissione regionale, che ha sede presso la Regione ed è costituita con decreto del presidente della Giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.

La commissione di cui al precedente comma è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;

b) da tre rappresentanti della Regione;

c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella Regione.

Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale.

Art. 12.

(*Consiglio nazionale dell'artigianato*)

Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esprime parere

sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunità economica europea, all'esportazione.

Esso è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto:

1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;

2) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;

3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività;

4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;

5) dal presidente del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono due vice presidenti tra i componenti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma.

Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

(*Disposizioni transitorie e finali*)

La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole Regioni, di proprie disposizioni legislative.

Le imprese che risultano iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momento dell'istituzione dell'albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo albo.

Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regolamenta i conseguenti rapporti fra le Regioni e le camere.

La legge regionale che, ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma, pone le norme di organizzazione e funzionamento della commissione provinciale per l'artigianato può tuttavia adottare soluzioni diverse in merito alla sede degli albi provinciali delle imprese artigiane e della commissione stessa.

Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle provincie autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale.

DISEGNO DI LEGGE n. 446

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CROLLALANZA ED ALTRI

Art. 1.

In conformità all'articolo 117 della Costituzione e alla legge 25 luglio 1956, n. 860, le Regioni provvedono ad emanare norme legislative sull'artigianato nelle seguenti materie:

1) promozione delle attività artigiane in conformità agli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, mediante incentivi alla ricerca applicata; assistenza tecnologica, amministrativa e commerciale; realizzazione di insediamenti artigiani; agevolazioni all'accesso al credito ed alla costituzione delle relative garanzie anche in forma associata; agevolazioni per la commercializzazione dei prodotti, con particolare riferimento all'esportazione;

2) sostegno della formazione professionale artigiana, mediante la stipulazione di convenzioni, a tempo limitato e rinnovabili, con imprese artigiane, per la esecuzione presso di esse di programmi di formazione degli apprendisti, in ragione delle attrezzature tecniche ed igieniche delle imprese stesse e dell'esperienza addestrativa dei titolari.

La legge regionale non può attribuire alle imprese convenzionate di cui al numero 2), ed ai soggetti che le esercitano, titoli o qualificazioni particolari.

Art. 2.

L'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« La commissione provinciale per l'artigianato, composta da un numero di membri determinato dalla Regione, non inferiore a 15, è costituita:

a) per due terzi da titolari o legali rappresentanti di imprese artigiane iscritte nell'albo di cui all'articolo 9, eletti con sistema proporzionale dagli stessi titolari o legali rappresentanti d'imprese artigiane, sulla base di liste presentate dalle organizzazioni artigiane operanti nella provincia da almeno 3 anni;

b) per un terzo da membri nominati dalla Regione e designati: in maggioranza, dalle organizzazioni artigiane più rappresentative operanti nella provincia ed aderenti a strutture nazionali; per il resto, dalle più rappresentative organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane.

La commissione provinciale, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed elegge il proprio presidente e vice presidente, scegliendoli tra i membri di cui alla precedente lettera *a*).

Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale. Le spese di funzionamento sono a carico della Regione ».

L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è abrogato.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« La commissione regionale per l'artigianato è organo tecnico consultivo della Regione con funzioni di programmazione, coordinamento e promozione dell'artigianato regionale e con compiti di documentazione e di rilevazione statistica delle attività artigiane regionali ».

Il quarto ed il quinto comma dello stesso articolo 14 sono abrogati.

Art. 4.

L'articolo 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« La commissione regionale per l'artigianato è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;

b) da tre rappresentanti della Regione;

c) da quattro esperti in materia di artigianato, su designazione delle organizzazioni più rappresentative artigiane a struttura nazionale ed operanti nella Regione.

La commissione regionale, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, elegge il proprio presidente e vice presidente, scegliendoli tra i membri di cui alla precedente lettera *a*).

Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale. Le spese di funzionamento sono a carico della Regione ».

L'articolo 16 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è abrogato.

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio nazionale dell'artigianato è organo tecnico-consultivo e di coordinamento fra le amministrazioni pubbliche statali e regionali, con particolare riferimento agli indirizzi generali di programmazione economica e sociale, ai rapporti internazionali ed al commercio con l'estero, alla documentazione e rilevazione statistica delle attività artigiane ».

Art. 6.

L'articolo 18 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, ed è composto:

1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;

2) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;

3) da 8 rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività;

4) da 4 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;

5) dal presidente del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ».

Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato e delle sue strutture operative graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'articolo 19 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è abrogato.

Art. 7.

L'articolo 9, primo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« Presso il registro delle ditte di cui agli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è istituita una sezione speciale denominata albo delle impre-

se artigiane, che viene tenuta con i medesimi criteri e secondo le medesime forme previste per il registro delle ditte, salvo quanto disposto dalla presente legge ».

Il sesto comma dello stesso articolo 9 è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane costituisce a tutti gli effetti iscrizione al registro delle ditte, e non comporta per l'interessato altri adempimenti od oneri di qualsivoglia natura ».

Si considerano iscritti d'ufficio alla sezione speciale di cui al primo comma tutti i soggetti che siano iscritti all'albo delle imprese artigiane alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

L'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 9 le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e alla autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 ».